

I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro)

Nota 26-1-2012 n. 573

DURC. Non autocertificabilità. Modifiche apportate dall'art. 15 della legge n. 183/2011 al D.P.R. n. 445/2000.

Emanata congiuntamente dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione centrale rischi, Ufficio entrate, e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate

La Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interessata dalle parti sociali delle imprese edili a pronunciarsi in ordine agli effetti sulla normativa DURC delle innovazioni apportate al D.P.R. n. 445/2000 dalla legge n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012), si è pronunciata con l'allegata nota 16 gennaio 2012, n. 37/0000619 per la non autocertificabilità del DURC.

Il Ministero, esaminando i contenuti del citato D.P.R. n. 445/2000, ha chiarito che l'articolo 44-bis «stabilisce semplicemente le modalità di acquisizione e gestione del DURC senza però intaccare in alcun modo il principio secondo cui le valutazioni effettuate da un Organismo tecnico (nel caso di specie Istituto previdenziale o assicuratore) non possono essere sostituite da una autodichiarazione», confermando il precedente orientamento espresso in materia [1].

Di conseguenza, l'inammissibilità dell'autocertificazione comporta l'esclusione del DURC dall'ambito di applicazione dell'articolo 40, comma 02, del D.P.R. n. 445/2000 secondo cui «Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"».

Pertanto, l'attuale disciplina speciale in tema di DURC deve ritenersi immutata.

Nel richiamare i contenuti della citata nota, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si ritiene opportuno fornire ulteriori precisazioni sulla «possibilità, da parte della P.A. di acquisire un DURC (non una autocertificazione) da parte del soggetto interessato, i cui contenuti potranno essere vagliati dalla stessa P.A. con le modalità previste per la verifica delle autocertificazioni».

Tale ipotesi deve intendersi riferita ai soli casi in cui il legislatore ha previsto espressamente la presentazione del DURC da parte dei privati e, specificatamente, all'articolo 90, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008 secondo cui questo deve essere trasmesso «all'Amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività». In tale caso, l'Amministrazione che ha ricevuto il DURC può verificare in ogni momento l'autenticità dello stesso attraverso il contrassegno posto in calce al documento [2].

D'intesa con il Dicastero, si precisa altresì che resta confermato l'obbligo di acquisire d'ufficio il DURC da parte delle Stazioni Appaltanti pubbliche e delle Amministrazioni procedenti [3] e che le fattispecie in cui è consentito all'impresa di presentare una dichiarazione in luogo del DURC sono solo quelle espressamente previste dal legislatore [4]. Dette dichiarazioni restano soggette a verifica ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, tramite l'acquisizione d'ufficio del DURC da parte dell'Amministrazione che le riceve.

Si comunica infine che, in conseguenza di quanto sopra precisato, la richiesta di DURC per le seguenti tipologie:

- appalto/subappalto/affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;
- contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto;
- agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni ed autorizzazioni;

dal 13 febbraio p.v. potrà essere effettuata esclusivamente dalle Stazioni Appaltanti pubbliche o dalle Amministrazioni precedenti.

Le imprese interessate, attraverso l'apposita funzione di consultazione disponibile sull'applicativo www.sportellounicoprevidenziale [5], potranno verificare la richiesta di DURC da parte della Stazione Appaltante pubblica o dell'Amministrazione precedente ed il suo iter.

[1] Vedi lettera circolare n. 848/2008 della Direzione generale attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per cui «il richiamo all'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 non appare del tutto confacente alla fattispecie in esame in quanto sembra consentire l'autocertificazione del versamento di somme a titolo contributivo» mentre «la verifica della regolarità comporta un accertamento di ordine tecnico che non può, per sua natura, essere demandato al dichiarante». Sul punto, vedi anche Consiglio di Stato, V Sezione, Sentenza n. 4035/08, per cui «L'autocertificazione» (cioè la dichiarazione sostitutiva di certificazioni, come meglio si esprime l'art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) è solo un mezzo di speditezza ed alleggerimento provvisori dell'attività istruttoria, cioè di semplificazione delle formalità del rapporto, e non un mezzo di prova legale: sicché il suo contenuto resta sempre necessariamente esposto alla prova contraria e alla verifica ad opera della destinataria amministrazione, che è doverosa prima di procedere, all'esito della aggiudicazione, alla formalizzazione contrattuale dell'affidamento».

[2] Tutti i DURC riportano in calce un contrassegno generato elettronicamente (cosiddetto “glifo”) che consente di verificare la provenienza e la conformità del documento cartaceo con il documento informatico presente nella banca dati DURC. Tale verifica può essere effettuata in ogni momento utilizzando un apposito software gratuito disponibile sul sito www.sportellounicoprevidenziale.it e raggiungibile dall'icona “Verifica autenticità dei documenti”.

[3] Articolo 16-bis, comma 10, della legge n. 2/2009 e articolo 6 del D.P.R. n. 207/2010.

[4] Articolo 38, comma 1, lett. i) e comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e articolo 4, comma 14-bis della legge n. 106/2011, per contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la pubblica amministrazione e con le società in house.

[5] Dopo l'accesso al sito con le proprie credenziali, l'impresa, selezionando la funzione "pratiche" e "consultazione" può utilizzare, quali criteri di ricerca, il numero di CIP o di protocollo della pratica di DURC che si vuole visualizzare, ovvero può inserire negli appositi campi il range di date rispetto alle quali intende verificare se siano state effettuate richieste di DURC da parte di una o più pubblica Amministrazione.

Il Direttore centrale rischi INAIL

Ester Rotoli

Il Direttore centrale INPS

Antonello Crudo